



PROTO OLLODI T SA

TRA

MI ISTERO D LLA GIUSTIZIA

E

CO F RE ZA DELLE REGIO I DELLE PROVI C AUTO OME

E

CASSA DEL E AMM DE

"Per l'attuazione delle linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento sociale delle persone sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale"

- VITO che, per effetto dell'articolo 117 della Costituzione, le Regioni/Province autonome e le Amministrazioni locali hanno un ruolo fondamentale in materia di programmazione, coordinamento ed attuazione delle politiche sociali formate e del lavoro, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità delle persone nella vita sociale culturale ed economica;
- VITO l'articolo 27, comma 3, della Costituzione che testualmente recita "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";
- VIT la legge 26 luglio 1975 n. 354 recante "Norme sull'ordinamento penitenziario sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale";
- VIT la legge 9 maggio 1932 n. 547 istitutiva della Cassa delle Ammende ed il D. P. .M. 10 aprile 2017 recante lo statuto della Cassa delle ammende;
- VIT l'Accordo nazionale tra la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e la Cassa delle Ammende del 26 luglio 2018 per la promozione di una programmazione condivisa, relativa ad interventi di inclusione sociale delle persone in esecuzione penale;
- CONFERENZA REGIONALE che il predetto Accordo ha contribuito all'implementazione di una nuova metodologia di programmazione sociale in materia di inclusione sociale delle persone in esecuzione penale, con l'estensione della programmazione condivisa tra Regioni, Provveditorati Regionali della Amministrazione penitenziaria, uffici intertettuali di esecuzione penale esterna e centri per la Giustizia minorile con conseguente rafforzamento della governance territoriale;
- CONFERENZA REGIONALE che nella seduta del 28 aprile 2022 la Conferenza Unificata ha sancito l'Accordo, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 tra il Governo le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali sul documento recante le Linee di indirizzo per la realizzazione di un tema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, nell'intento di rafforzare la programmazione sociale regionale in tale ambito e migliorare la qualità dei servizi;
- CONFERENZA REGIONALE che occorre dare concreta attuazione a quanto previsto nell'Accordo sancito il 28 aprile 2022 dalla Conferenza unificata, per perseguire con maggiore efficacia un'azione coordinata e solidale, attenta alle esigenze dei cittadini rispetto a delle diversità in attuazione dei principi di leale collaborazione e di rispetto delle diverse valutazioni istituzionali;

CONSIDERATO che è necessario procedere al rafforzamento e integrazione delle politiche sociali e della giustizia penale per realizzare un nuovo modello di giustizia di comunità, al fine di promuovere la coesione sociale e incidere positivamente sulla sicurezza della cittadinanza

Le Amministrazioni firmatarie conengono quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto e finalità.

Le Amministrazioni aderenti al presente protocollo si impegnano a realizzare entro un anno dalla stipula dello stesso, secondo le proprie specifiche competenze, quanto previsto nell'Accordo, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sancito il 28 aprile 2022 dalla Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, ai fini dell'attuazione delle Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, al fine di garantire uniformità nell'intero territorio nazionale delle politiche integrate in materia di interventi sociali.

Articolo 2 - Organizzazione.

1. È istituita presso la sede delle Amministrazioni una struttura di supporto per l'attuazione del presente protocollo, presieduta dal Segretario Generale della Cassa delle Amministrazioni, che in collaborazione con il Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e Province Autonome ed il Coordinatore delle politiche sociali della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, svolgeranno una funzione di raccordo tra le diverse istituzioni coinvolte per supportare e monitorare le operazioni di realizzazione, in modo da promuovere una strategia integrata di interventi per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi.

2. Tale struttura avrà altresì la funzione di redigere una relazione annuale sullo stato di attuazione dell'Accordo da consegnare alla Cassa di regia di coordinamento nazionale per la promozione delle attività di collaborazione tra i soggetti firmatari, costituita ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo tra la Cassa delle Amministrazioni e la Conferenza delle Regioni del 26 luglio 2018.

Articolo 3 - Aspetti finanziari

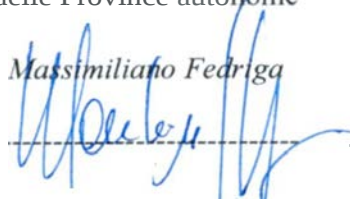
La realizzazione degli interventi non comporta ulteriori oneri per le Amministrazioni firmatarie.

Roma, 20/11/2022

La Ministra della Giustizia

Marta Cartabia


Il Presidente della
Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome

Massimiliano Fedriga


Il Presidente Cassa delle
Amministrazioni

b)jc mb
